

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4827

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONIVER, ANGELI, BARBIERI, BERNARDO, BUCCHINO, CAPITANIO SANTOLINI, CAZZOLA, CESARO, COLOMBO, COLUCCI, CORSINI, D'ANTONA, DELFINO, DI CAGNO ABBRESCIA, DI VIRGILIO, DIVELLA, ESPOSITO, GHIGLIA, GIRO, GOLFO, GOZI, LA LOGGIA, NUCARA, PALADINI, PIANETTA, RAZZI, SAMMARCO, SCANDROGLIO, STRADELLA, TORRISI, TORTOLI, ZACCHERA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di antisemitismo, razzismo e xenofobia

Presentata il 5 dicembre 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — «Cosa abbiamo quindi imparato dal passato? Abbiamo imparato che il razzismo è stupido e che l'antisemitismo è un'infamia. Abbiamo imparato che la nostra umanità è definita dal nostro atteggiamento verso l'alterità dell'altro». Cito testualmente le parole di Elie Wiesel, Premio Nobel per la pace, intervenuto presso l'Aula della Camera dei deputati nel «Giorno della Memoria», il 27 gennaio 2010, per evidenziare come fenomeni quali il razzismo, l'antisemitismo e la xenofobia trovano come unica origine l'atteggiamento intollerante dell'uomo.

Alla fine del primo decennio del XXI secolo, in base ai dati diffusi dalle maggiori agenzie internazionali competenti, i fenomeni del razzismo e dell'antisemitismo appaiono in forte ripresa nelle società europee e assai diffusi nella comunità internazionale. Anche in Italia la situazione desta preoccupazione, seppur il nostro Paese evidenzia un quadro meno allarmante rispetto ad altri importanti Paesi dell'Unione europea.

In linea con l'impegno rafforzato, assunto dal Parlamento italiano, sui temi della lotta contro ogni forma di razzismo e di intolleranza, per la pace e per la

sicurezza a livello internazionale e per la tutela dei diritti umani, la Commissione Affari costituzionali e la Commissione Affari esteri e comunitari della Camera dei deputati, nella riunione dell'8 ottobre 2009, hanno ritenuto opportuno procedere in modo congiunto allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sul fenomeno dell'antisemitismo, sotto la presidenza dell'onorevole Fiamma Nirenstein. Il programma dell'indagine conoscitiva, deliberato dalle Commissioni, ha fissato l'obiettivo dello svolgimento di un'attività di monitoraggio e di approfondimento tematico del fenomeno dell'antisemitismo, sia a livello internazionale che nazionale, in una logica e in una prospettiva di indirizzo politico. L'indagine ha evidenziato i nuovi caratteri che tale fenomeno ha assunto rispetto a quelli tradizionali, con particolare riferimento all'odio etnico e religioso, alimentato dal fondamentalismo, e allo strumentale intreccio con le derive negazioniste.

Si è valutato che la recrudescenza del razzismo a livello mondiale, e in particolare in Europa, unitamente al complesso rapporto con le vicende del Medio Oriente, inducono a non sottovalutare gli episodi di intolleranza, che hanno avuto luogo anche in Italia, e ad adottare un'impostazione del problema che coniughi i profili di interesse internazionale con quelli di interesse nazionale. Da tale indagine è emersa l'esigenza di un rafforzamento del tessuto normativo, sia preventivo che repressivo, anche con riferimento ai nuovi mezzi di diffusione del razzismo e della xenofobia, come le reti informatiche.

Gli episodi di razzismo sono stati presi in forte considerazione dal Governo Berlusconi. In particolare, l'allora Ministro dell'interno Maroni aveva invitato le Forze di polizia ad esercitare la massima attenzione nei confronti di ogni manifestazione di intolleranza o di discriminazione razziale ed etnica. Il Ministro, in un suo intervento nel Comitato di indagine conoscitiva sull'antisemitismo, aveva inoltre evidenziato l'importanza dell'istituzione, nel settembre del 2010, dell'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discrimi-

natori (OSCAD), presieduto dal vicecapo della polizia, con il compito di monitorare e di analizzare tutte le informazioni relative ad atti discriminatori commessi nei confronti di soggetti a causa delle loro origini etniche o del credo religioso, nonché di elaborare le relative strategie di intervento sul piano locale e di provvedere ad agevolare la presentazione di denunce.

Un altro passo importante compiuto dal Governo Berlusconi è stato il protocollo di intesa tra l'OSCAD e l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lo scopo di definire le modalità di scambio informativo nella trattazione dei casi di discriminazione posti all'attenzione delle parti, e cioè l'invio reciproco dei casi aventi o meno rilevanza penale. La situazione del nostro Paese è sensibilmente cambiata soprattutto avendo riguardo al problema dell'antisemitismo. Basti pensare all'approvazione della cosiddetta « legge Mancino » (decreto-legge n. 122 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205 del 1993) e all'istituzione del citato « Giorno della Memoria ». Attualmente l'Italia dimostra di essere un Paese tra i più attivi e ricchi di iniziative capillari su tutto il territorio, nelle istituzioni e nelle scuole, per quanto riguarda la difesa d'Israele.

Tuttavia il nostro Paese è immesso in una tendenza europea di forte ripresa del fenomeno razzista e non è indenne da forme di razzismo sia di tipo tradizionale che di tipo più moderno.

La presente proposta di legge è dunque diretta ad istituire una Commissione parlamentare di inchiesta che faccia luce su tali fenomeni discriminatori, oltre che verificare se tali fenomeni sono adeguatamente perseguiti sulla base delle leggi penali vigenti e individuare gli eventuali correttivi normativi necessari per rendere efficaci le norme penali dirette a contrastare i fenomeni di razzismo, antisemitismo e xenofobia.

L'articolo 1 prevede l'istituzione di tale Commissione e definisce lo scopo a cui è diretta.

L'articolo 2 definisce i criteri di composizione della Commissione e la durata della stessa.

L'articolo 3 definisce i compiti precipui della Commissione consistenti, principalmente, nell'indagare sui fenomeni di razzismo, antisemitismo e xenofobia che si verificano nel nostro Paese e nel verificare se tali fenomeni sono adeguatamente perseguiti sulla base delle leggi penali vigenti, oltre che individuare gli eventuali correttivi normativi necessari per rendere efficaci le norme penali dirette a contrastarli.

L'articolo 4 individua i poteri e i limiti della Commissione, che si comporterà come un'autorità giudiziaria decidendo anche sulla necessità del segreto di atti e documenti utilizzati ai fini dell'indagine.

L'articolo 5 impone alla Commissione l'obbligo del segreto.

L'articolo 6 prevede l'adozione di un regolamento interno per l'organizzazione dei lavori della Commissione e pone a carico del bilancio di entrambe le Camere, in parti uguali, le spese di funzionamento della Commissione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Istituzione della Commissione).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata « Commissione », con il compito di indagare sui fenomeni di razzismo, antisemitismo e xenofobia che si perpetuano nel territorio nazionale.

ART. 2.

(Composizione e durata della Commissione).

1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

3. La Commissione conclude i suoi lavori entro la fine della XVI legislatura.

4. La Commissione, entro dieci giorni dalla conclusione dei propri lavori, presenta alle Camere la relazione finale sulle indagini svolte.

ART. 3.

(Compiti della Commissione).

1. La Commissione ha il compito di:

a) indagare sui fenomeni di razzismo, antisemitismo e xenofobia che si perpetrano nel territorio nazionale;

b) verificare se i fenomeni di cui alla lettera a) sono adeguatamente perseguiti sulla base delle norme penali vigenti;

c) verificare se le norme penali vigenti sono adeguate per contrastare con sufficiente efficacia i fenomeni di cui alla lettera a);

d) individuare gli eventuali correttivi normativi necessari per rendere efficaci le norme penali dirette a contrastare i fenomeni di cui alla lettera a).

ART. 4.

(Poteri e limiti della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

3. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la secretazione degli atti.

4. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare non è opponibile alla Commissione il segreto di Stato, né quello d'ufficio, professionale e bancario.

5. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

ART. 5.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra

persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 3 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

ART. 6.

(Organizzazione dei lavori della Commissione).

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti dei due rami del Parlamento.

5. Le spese di funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 200.000 euro, sono ripartite in parti uguali tra la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica e sono poste a carico dei rispettivi bilanci interni.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0056640